

Allegato "C" al n. 1621 di raccolta.

STATUTO

"FONDAZIONE GIOVANNI PRATESI - ANTIQUARIO ETS"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata **"FONDAZIONE GIOVANNI PRATESI - ANTIQUARIO ETS"**.

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS se applicabile, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), Frazione Figline Valdarno - Piazza Averani n. 3.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione persegue il raggiungimento del bene comune, elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione.

L'organizzazione - che si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche, e religiose - non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 5 del CTS, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, con riguardo al settore dell'antiquariato e dell'arte nella sua più ampia accezione, e nello specifico la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, dibattiti, seminari, incontri ed eventi formativi procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorirne un'ampia divulgazione.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello della regione Toscana, quello nazionale e, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, quello europeo ed internazionale.

Articolo 4) Oggetto dell'attività

4.1. La Fondazione nasce dalla volontà del Signor Giovanni Pratesi, che ne ha costituito il patrimonio iniziale. Essa ha per oggetto prevalente la promozione dell'antiquariato in genere e la sua valenza storico - culturale, tramite la valorizzazione della figura del predetto Signor Giovanni Pratesi e della sua attività di Antiquario in Firenze.

Per il raggiungimento del proprio scopo, l'ente potrà, utilizzando il patrimonio iniziale di cui è stato dotato:

- ** promuovere ed organizzare mostre antiquarie e ricerche, studi, dibattiti, convegni, iniziative editoriali, ed attività similari aventi ad oggetto l'antiquariato;
- ** organizzare eventi formativi e culturali in genere;
- ** editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto l'arte e la letteratura;
- ** ricevere donazioni e contributi;
- ** intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo dell'ente.

La fondazione non potrà vendere o trasferire ad alcun titolo i beni che costituiscono il proprio patrimonio iniziale di cui all'art. 7 del presente statuto, né potrà incrementarlo con l'acquisto, o altra modalità di acquisizione, di **altre opere d'arte o beni di antiquariato**, dovendo il medesimo patrimonio "artistico" risultare cristallizzato alla data del decesso del Sig. Giovanni Pratesi, essendo quindi tale incremento consentito esclusivamente in via transitoria e sino a tale decesso.

La fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti da legge.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari, ai sensi, nei limiti e con le tutele previste dalla Normativa Applicabile, nello svolgimento della propria attività.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle opere d'arte e dai beni di antiquariato ad oggi apportati alla Fondazione stessa, il cui complessivo valore è pari ad euro 607.000,00 (seicentoseettemila/00).

Articolo 8) Incrementi patrimoniali

8.1. Costituiranno incremento del patrimonio iniziale:

- i beni mobili, diversi da opere d'arte e beni di antiquariato - il cui acquisto od acquisizione non è consentito a norma del precedente articolo 4 - ed immobili che diverranno di proprietà dell'organizzazione stessa, per averli essa acquistati a titolo oneroso o gratuito, originario o derivativo;
- gli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- le eventuali erogazioni, donazioni o lasciti da parte di terzi;
- il netto ricavato dell'organizzazione di manifestazioni, ivi compresa quella costituente l'oggetto principale della Fondazione stessa ai sensi del precedente art. 4, o di altri eventi in genere;
- i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi internazionali;
- i rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate - comunque denominate - verrà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto, per il soggetto finanziatore, alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma

scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse è pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile o da eventuali Regolamenti interni.

Articolo 11) Salvaguardia del patrimonio

11.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

11.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

11.3. Coerentemente con l'attività prevista dal precedente articolo 4, la Fondazione coprirà le proprie spese ed oneri correnti con gli introiti derivanti dalle mostre, dalle manifestazioni e dalle attività ivi previste, nonché con gli altri incrementi patrimoniali di cui all'articolo 8 del presente statuto. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione, ma ciò non potrà avvenire destinando a tale scopo gli oggetti d'arte ed i beni di antiquariato che ne costituiscono il patrimonio.

Articolo 12) Divieto di distribuzione

12.1. E' fatto divieto in ogni caso di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del CTS.

Articolo 13) Patrimoni destinati a uno specifico affare

13.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO III - SISTEMA DI GOVERNANCE

Articolo 14) Organi

14.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- d) il Tesoriere, la cui carica può essere accorpata a quella del Segretario;
- e) l'Organo di Controllo (anche con incarichi di revisione legale ove abbia i requisiti e nei casi previsti da legge), qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o effettuata a titolo facoltativo;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

SEZIONE I - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15) Competenze del Consiglio Direttivo

15.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività e ad amministrare la Fondazione.

15.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente (se non già nominati), il Segretario e il Tesoriere e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo il seguente indirizzo costituito dalla conservazione, dalla mostra e dalla esposizione degli oggetti d'arte e dei beni di antiquariato che ne costituiscono il patrimonio, a tale fine utilizzando gli incrementi patrimoniali indicati all'articolo 8 del presente statuto e con lo scopo del raggiungimento dell'oggetto previsto al precedente art. 4;

e) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione, ad eccezione di operazioni di cessione, acquisto, conferimento o disposizione di singoli beni o blocchi di essi, aziende o rami di esse, aventi ad oggetto le opere d'arte ed i beni di antiquariato che ne costituiscono il patrimonio iniziale; operazioni che non sono consentite;

f) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno (o il rendiconto per cassa, se ammesso);

g) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

h) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su altre operazioni straordinarie purché le medesime non comportino la modifica dell'art. 4 dello stesso, da considerarsi imm modificabile, né riguardino la trasformazione, fusione e scissione della fondazione, che non sono consentite;

i) deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

l) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione;

m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto, dalla Normativa Applicabile o da eventuali Regolamenti interni come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

15.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

15.4. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

Articolo 16) Composizione del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Sindaco in carica del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Il ruolo di Presidente del Consiglio spetta all'Assessore alla Cultura del medesimo Comune (o suo equivalente). Qualora, per motivi del suo Ufficio o per altra personale ragione, l'Assessore non accetti la carica di Presidente, il Sindaco provvederà a nominare anche il Presidente.

Almeno tre dei membri del Consiglio Direttivo, ove possibile, dovrà essere scelto dal Sindaco di Figline e Incisa Valdarno tra gli eredi del Sig. Giovanni Pratesi, se esistenti e salvo loro rinuncia. Ove il numero non possa essere raggiunto, il Sindaco deciderà a propria discrezione tenendo comunque in considerazione le particolari conoscenze artistico/culturali che tale incarico richiede.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) Consiglieri, ricomprendendo in tale numero anche il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, salvo l'incarico di quest'ultimo sia accorpato a quello di Segretario.

16.2. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere

e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

16.3. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

Articolo 17) Gratuità dell'incarico

17.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 18) Durata della carica

18.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

18.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

18.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica, faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato.

18.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 19) Convocazione del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, se esistente.

19.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, oppure posta elettronica ordinaria con prova della avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

19.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

19.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e

tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 20) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

20.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

20.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse maggioranze previste per legge.

20.4. Per le deliberazioni, conformi al presente statuto, aventi ad oggetto gli argomenti tassativamente infra elencati, occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica:

- trasferimento della sede sociale;
- acquisto, vendita, permuta, ed ogni altra operazione avente ad oggetto diritti reali su beni immobili;
- liquidazione e scioglimento della fondazione;
- altre modifiche dello Statuto Sociale in genere.

20.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

20.6. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

20.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 21) Responsabilità dei Consiglieri

21.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 22) Comitato Esecutivo

22.1. E' facoltà del Consiglio direttivo nominare fra i suoi membri un Comitato esecutivo, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento predisposto dal Consiglio stesso o uno o più consiglieri delegati fissandone le attribuzioni, nel rispetto dei limiti prescritti dalla legge.

SEZIONE II - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

Articolo 23) Presidente e Vice Presidente

23.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Fondazione;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle deliberazioni dello stesso;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio (o rendiconto per cassa) da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;
- g) compiere in autonomia atti di straordinaria amministrazione nei soli casi di necessità ed urgenza, chiedendone ratifica al Consiglio nel più breve termine possibile.

23.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 24) Segretario

24.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

24.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

La funzione di verbalizzazione può anche essere affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

24.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo, se nominato.

Articolo 25) Tesoriere

25.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, sotto il profilo meramente contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

La carica di Tesoriere può essere accorpata a quella di segretario.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Articolo 26) Composizione dell'Organo di Controllo

26.1. L'Organo di Controllo, ad eccezione della prima nomina, è nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze, quando obbligatorio per legge, su istanza degli organi della fondazione o anche di suoi singoli membri.

Esso è formato da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali (se non già previsto in sede di nomina) il Collegio attribuisce la carica di Presidente.

26.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente.

In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

26.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;

oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 27) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

27.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri;

- c) coloro che sono legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 28) Durata in carica dell'Organo di Controllo

28.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

28.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 29) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se nominato.

29.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

29.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria purché ne sia data prova di ricezione, o raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

29.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

29.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio.

29.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

29.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono

assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

29.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione (ad eccezione dell'ipotesi in cui il Collegio sia composto da due membri).

29.10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

29.11. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 30) Compenso dell'Organo di Controllo

30.1. Se non diversamente previsto in sede di nomina, l'opera dell'Organo di Controllo è gratuita.

Articolo 31) Esercizio della funzione di revisione legale

31.1. Nei casi previsti da legge è necessaria la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Tale incarico, purché abbia i requisiti di legge, può essere affidata anche all'Organo di Controllo.

Articolo 32) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

32.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

TITOLO IV - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Articolo 33) Esercizi

33.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 34) Bilancio d'esercizio

34.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa

Applicabile.

Articolo 35) Bilancio sociale

35.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato ai sensi dell'articolo 14 del CTS.

Articolo 36) Scritture contabili

36.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 37) Libri della Fondazione

37.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

37.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari.

Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni Volontario, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

37.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

37.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo, se nominato, e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

37.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

TITOLO V - ESTINZIONE E SCIoglimento

Articolo 38) Devoluzione del patrimonio

38.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto - qualora presenti i requisiti di legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge - a favore di un ente non lucrativo formato da parte dei familiari o eredi del Signor Giovanni Pratesi o in subordine altro ente non lucrativo - finalizzato alla promozione dell'arte e derivante da distacco/scissione/scorporo da uno degli istituti di credito di primaria importanza - individuato dal Presidente del Tribunale di Firenze su istanza del Consiglio Direttivo, o, in subordine, ad altri enti del Terzo settore.

TITOLO VI - NORMA TRANSITORIA

Articolo 39) Norme transitorie

39.1 L'Organo di amministrazione della Fondazione, previsto nella forma del Consiglio Direttivo di cui alla sezione I e II del titolo III, è costituito in via transitoria, nel periodo decorrente dalla venuta ad esistenza della Fondazione e sino alla morte del Signor Giovanni Pratesi, da un Curatore Unico nominato nella persona del Signor Giovanni Pratesi stesso.

39.2 Successivamente al decesso del Signor Giovanni Pratesi si procederà, ai sensi di quanto previsto nella sezione I e II del titolo III del presente statuto, alla nomina del Consiglio direttivo, con i criteri sopra individuati.

TITOLO VII - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa espresso rinvio alle norme di legge applicabili.

ALL' ORIGINALE FIRMATO: GAIA PRATESI - GIOVANNI PRATESI -
PAOLA LETIZIA POGGESI - UMBERTO BONACA BONAZZI NOTAIO.